

Oggetto: Convenzione quadro tra INRiM e il Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari (LENS) per disciplinare i rapporti di collaborazione nei campi della ricerca scientifica e dell'alta formazione professionale. Autorizzazione alla stipulazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Decreto legislativo 21 gennaio 2004, n.38, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'INRiM, approvato con delibera n. 44 del 10 ottobre 2017 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e approvato dal MIUR con protocollo 1478 del 30/01/2018 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 218/2016;
- Vista La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il cui art. 15 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto che gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell'art. 15, della legge n. 241 del 1990, anche denominati contratti “ad oggetto pubblico”, consentono alle amministrazioni stipulanti di partecipare all'accordo in posizione di equi-ordinazione al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune senza prevedere controprestazioni di carattere economico in capo alle parti stipulanti;
- Visto che l'art. 7 co. 4 del D.lgs. 36/2023, recante il “Codice dei contratti pubblici”, stabilisce che “La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
- Richiamato, altresì, il parere del 17/01/2024, n. 66 con cui ANAC, facendo richiamo agli orientamenti già espressi in vigore del precedente Codice dei Contratti pubblici, ha definito i limiti del ricorso agli accordi ex art. 15 L. 241/1990, secondo le previsioni del citato art. 7, comma 4, del Codice vigente: “gli accordi in parola possono essere conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, restando esclusi dagli stessi soggetti non qualificabili come tali; l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come

compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto" e ha precisato, inoltre, che "gli accordi tra PA sono necessariamente quelli aventi la finalità di disciplinare attività non deducibili in contratti di diritto privato, perché non inquadrabili in alcuna delle categorie di prestazioni elencate nell'allegato II-A alla direttiva appalti 2004/18/CE [direttiva sostituita dalla 24/2014/CE]; il contenuto e la funzione elettiva di tali accordi è quella di regolare le rispettive attività funzionali, purché di nessuna di queste possa appropriarsi uno degli enti stipulanti (parere AG14/2017/AP e delibera n.179/2023)";

- Precisato, per quanto attiene all'oggetto del presente accordo, che per "interesse comune" si intende la convergenza di interessi nell'ambito della ricerca scientifica e della formazione professionale e il mutuo potenziamento derivante dallo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze;
- Visto che i rapporti di collaborazione scientifica tra INRiM e LENS, avviati già nell'anno 2014, sono attualmente disciplinati da una convenzione quadro stipulata il 22 settembre 2020, di durata quinquennale, con previsione della facoltà di rinnovo di pari durata;
- Visto che INRiM e LENS, unitamente all'Università degli Studi di Firenze (UNIFI), in data 21 dicembre 2022 hanno ulteriormente sottoscritto un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i, della durata di anni 9 (nove), per l'effettuazione di attività di ricerca scientifica congiunta, con il quale:
 - in generale, le Parti si sono impegnate a svolgere attività di ricerca scientifica negli ambiti delle scienze quantistiche, la scienza dei materiali e la metrologia in generale, tramite la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari formati da ricercatori, tecnologi, assegnisti di ricerca, borsisti, dottorandi, tecnici afferenti alle discipline coinvolte, ferma restando la possibilità di modifica e di ampliamento degli ambiti sopra descritti;
 - UNIFI ha messo a disposizione dei locali, destinati uno a ufficio e uno a laboratorio, ubicati presso il Campus Scientifico e tecnologico dell'Università degli Studi di Firenze (UNIFI) nel Comune di Sesto Fiorentino, Viale delle Idee n. 22, affinché INRiM vi potesse costituire, a tutti gli effetti, una propria sede ove operare con il proprio personale scientifico, tecnico e amministrativo, prevalentemente destinata allo sviluppo delle attività di ricerca scientifica di interesse comune delle Parti;
- Visto che, a seguito del suddetto Accordo, INRiM e UNIFI hanno stipulato, in data 1° marzo 2024, un contratto di comodato gratuito per l'uso dei locali sopra descritti - meglio identificati

come la porzione immobiliare facente parte dell'edificio denominato "Centrale Impianti", cod. imm. 320.00 posto nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, Viale delle Idee 22 - catastalmente identificata con Foglio n. 55, particella n. 281-, per la stessa durata dell'Accordo di collaborazione e, quindi, fino al 20/12/2031, fatti salvi rinnovi o proroghe;

- Accertato, pertanto, il persistere dell'interesse dell'Istituto al proseguimento e all'ulteriore rafforzamento della collaborazione scientifica con il LENS, con particolare riferimento ai seguenti ambiti scientifici:

- metrologia e scienza delle misure
- scienza e tecnologie quantistiche
- materiali innovativi
- fisica atomica, molecolare, ottica
- fotonica e sorgenti laser
- machine learning e reti neurali

interesse che può trovare adeguata disciplina all'interno di una rinnovata convenzione quadro con il LENS;

- Precisato che tale convenzione, definita in continuità con quella in scadenza, contiene una più analitica disciplina dell'utilizzo delle infrastrutture e degli accessi del personale di ciascuna delle Parti ai locali nella disponibilità dell'altra;
- Visto che la convenzione quadro avrà la durata di cinque (5) anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con facoltà di rinnovo espresso per un periodo di pari durata;
- Visto che dalla convenzione in oggetto non derivano oneri economici a carico delle Parti;
- Vista la Convenzione quadro, comprensiva degli allegati "A – Elenco delle persone autorizzate all'accesso ai locali" e "B – Elenco strumenti" e di essa, in particolare, l'art. 4, lettera c) che prevede che le modifiche agli elenchi saranno autorizzati dal LENS previa comunicazione via PEC da parte del Referente della convenzione;
- Ritenuto opportuno, in ragione dell'ampiezza degli ambiti di collaborazione scientifica e del ruolo strategico della stessa, individuare il responsabile della convenzione per l'Istituto di cui all'art. 7 della medesima nella persona del Direttore Scientifico, Dott. Davide Calonico;
- Sentito il Direttore Scientifico;
- Sentito il Direttore Generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a :

- 1) di autorizzare la stipulazione della Convenzione Quadro con il Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari (LENS), come da testo allegato (All. 1);

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2025

Deliberazione n. 39/2025/7 del 22 settembre 2025

Pag. 4 di 4

- 2) di individuare il responsabile per l'attuazione della Convenzione quadro nella persona del Direttore Scientifico, Dott. Davide Calonico;
- 3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 4 lettera c), il responsabile per l'attuazione della Convenzione, dott. Davide Calonico, a comunicare via PEC al LENS le modifiche che si renderanno necessarie per l'aggiornamento degli elenchi A e B allegati alla Convenzione;
- 4) di dare mandato agli uffici di portare al testo della Convenzione Quadro le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie ai fini della stipulazione.

Si allega:

1. Convenzione Quadro tra INRiM e LENS e relativi allegati.

IL PRESIDENTE

(prof. Pietro Asinari)

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Moreno Tivan)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005

redatto
AG (DiRI)

visto di regolarità contabile

visto di regolarità tecnica